

L'annullamento del testamento per errore sul motivo

di CHIARA CERSOSIMO

All'origine della controversia vi è il testamento olografo con cui il *de cuius*, mentre istituisce, quale unico erede, il figlio, pretermette la figlia, ritenendo di aver già provveduto, in vita, in favore di costei. Quest'ultima agisce in giudizio e richiede, in via principale, l'annullamento del testamento per errore sul motivo e, in via subordinata, la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima a lei riservata.

L'annullamento per errore sul motivo può essere disposto solo quando, nel corso del giudizio, emerga, con certezza assoluta, che la *voluntas testandi* poggia su una falsa rappresentazione della realtà e che, ove il *de cuius* avesse conosciuto la verità obiettiva delle cose, non avrebbe disposto delle sue sostanze nel modo in cui risulta dal testamento impugnato (Cass., n. 24637/2010; Cass., n. 7178/2018). Tale apprezzamento, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, deve svolgersi con grande cautela, ricostruendo la volontà del defunto in ragione della scheda testamentaria, globalmente considerata, e ricorrendo, nei casi più difficili, ad elementi estrinseci (quali, la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore). Ne consegue, pertanto, la facoltà del giudicante di attribuire, alle parole usate dal disponente, un significato diverso da quello tecnico e letterale (Cass., n. 24637/2010; Cass., n. 12950/2000).

Sulla base di tale premessa, il Tribunale respinge la domanda proposta in via principale dell'attrice, ritenendo che il *de cuius* abbia espresso, con estrema lucidità e chiarezza, l'intenzione di istituire, come unico erede, il figlio maschio. Suddetta volontà emergerebbe sia dall'acquisita consapevolezza della disparità di trattamento della prole, sia dal differente comportamento dei figli verso il defunto. Infatti, seppur l'attrice era stata destinataria di plurime donazioni e regalie da parte dei genitori, il fratello era colui che, nel corso degli anni, si era occupato della coppia di anziani. Pertanto, la decisione del testatore risulterebbe fondata su una pluralità di motivi, di cui le liberalità in favore della figlia rappresenterebbero soltanto un elemento parziale, di per sé solo non incidente sulla formazione della *voluntas testandi*.

Con riguardo alla domanda di riduzione, proposta in via subordinata, occorre rilevare la previa necessità di determinare, ai fini dell'accoglimento o del rigetto della stessa, il valore della massa ereditaria e, quindi, della quota disponibile ed indisponibile. A tal fine, deve, prima di tutto,

individuarsi il *relictum* e il suo valore al momento dell'apertura della successione, detrarre le passività e procedere alla riunione fittizia dell'attivo netto e del *donatum*, stimato anch'esso in ragione del valore avuto al momento di apertura della successione. Di seguito, si determinano la quota disponibile e quella indisponibile. Infine, la frazione riservata ad ogni erede necessario è calcolata attraverso l'imputazione delle liberalità fatte, dal *de cuius*, a ciascuno degli aventi diritto, con conseguente decurtazione dalle relative porzioni individuali.

Nel caso di specie, considerate le donazioni ricevute dall'attrice, non è emersa alcuna violazione della sua quota a lei riservata e, pertanto, il Tribunale ha rigettato la relativa domanda di riduzione.